

R.G. 24139/11



TRIBUNALE DI NAPOLI

- VII Sezione Civile -

sezione feriale

Il Giudice designato in data 05.09.2011, dott. S. De Matteis,

letto il ricorso con il quale

[redacted] (rapp.ti e difesi dall'avv.to [redacted]), nella qualità di soci della [redacted], hanno chiesto di sospendere la deliberazione con cui l'assemblea di quest'ultima società, in data 30.05.2011, ha revocato

[redacted] dalla carica di amministratore della società e nominato in sua vece il

vista la memoria difensiva depositata il 6.09.2011 da

(rapp.ta e difesa dagli avv.ti [redacted]), nella qualità di custode delle quote della [redacted];

vista la memoria difensiva depositata il 7.09.2011 dalla

S.r.l., in persona dell'amministratore e legale rapp.te dott. [redacted]

[redacted] (rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raffaella Argenzio e [redacted])

esaminati gli atti e i documenti del procedimento iscritto al n. 24139

dell'anno 2011 del ruolo generale degli affari civili contenziosi;

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 07.09.2011;

ha pronunciato la presente ordinanza.

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

[redacted] e [redacted] (rapp.ti e difesi dall'avv.to [redacted]), nella qualità di soci della [redacted]

hanno chiesto la sospensione degli effetti della deliberazione assembleare

Il Giudice  
[Signature]



della [redacted] del 30.05.2011, con la quale [redacted] stato  
revocato dalla carica di amministratore unico della società ed è stato  
contestualmente nominato il nuovo amministratore, dott. [redacted]

La prima questione all'esame del tribunale concerne la legittimazione  
all'impugnazione della delibera del 30.05.2011 essendo le quote appartenenti  
agli attuali ricorrenti, rappresentanti il 100% del capitale sociale della [redacted]  
[redacted] sottoposte a pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva:

n. [redacted] r.g.e.

Ed infatti, il custode delle quote (autorizzato alla costituzione in giudizio  
in data 02.09.2011), dott.ssa [redacted], ma non anche la [redacted]  
S.r.l., ha eccepito *in limine litis* il difetto di legittimazione ad agire e di  
legittimazione *ad causam* dei soci in presenza della sostituzione del custode  
delle quote di loro proprietà nella s.r.l.

La questione non è nuova e su di essa non vale la pena di indulgere,  
spettando sia al socio, sia al creditore pignoratizio i diritti amministrativi  
diversi da quelli previsti dall'art. 2352 c.c.

Per quanto, infatti, la dottrina non sia univoca sull'applicabilità dell'ult.  
comma dell'art. 2352 c.c. alla titolarità disgiunta del diritto di impugnare le  
delibere assembleari ex art. 2377 c.c., non pare al contempo dubitare che essa  
competa ad entrambi le parti del rapporto dominicale in caso di azione di  
nullità.

Ed è appena il caso di precisare che gli odierni ricorrenti, con la citazione  
ex art. 2479 *ter* c.c. notificata il 05.08.2011 hanno alternativamente chiesto  
dichiararsi la nullità e/o l'annullamento della delibera del 30.05.2011.

AL. SRL  
AUTENTICO  
2011/8



La questione allora è inscindibilmente connessa all'esame dei motivi di merito posti a fondamento della citazione e, dunque, del *fumus boni iuris* dell'istanza cautelare depositata il 9.08.2011.

Il primo motivo di dedotta nullità/annullabilità della delibera del 30.05.2011 descriverebbe, a dire dei ricorrenti, dal fatto che l'art. 2476 c.c. non consente per il tramite di una delibera assembleare la revoca dell'organo amministrativo, tale potere spettando unicamente al tribunale in via cautelare in presenza di gravi irregolarità nella gestione (comma 3), peraltro nella fattispecie (a loro dire) non sussistenti.

L'argomento, che trova un precedente nel provvedimento di questo tribunale del 20.10.2005 (in *Le società*, 2006, 625), non coglie nel segno.

Ora è vero che l'istituto della revoca degli amministratori di s.r.l. costituisce uno dei "buchi neri" della nuova disciplina del tipo sociale, essendo ignorato dall'art. 2475 c.c. e trovando un unico cenno normativo nel comma 3 dell'art. 2476 c.c.

È altrettanto vero, però, che tale ultima previsione, nel riconoscere a ciascun socio il diritto di chiedere che sia adottato, in caso di gravi irregolarità, il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori in via strumentale rispetto all'azione sociale di responsabilità (cfr. Trib. S. Maria C.V., in *Le società*, 2004, 1545), non può ritenersi sostitutiva della potestà di revoca della collettività dei soci.

Il sistema societario conosce, infatti, quantomeno altre due ipotesi in cui coesistono revoca giudiziale e revoca assembleare: (i) nelle società di persone la revoca giudiziale ex art. 2259, comma 3, c.c. coesiste con la facoltà di revoca da parte della collettività dei soci ai sensi dei primi due

IL GIUDICE AMMINISTRATIVO  
dot. F. [signature]



commi dell'art. 2259 c.c.: (ii) la revocabilità giudiziale dei liquidatori di società di capitali coesiste, giusta la previsione dell'art. 2487, comma 4, c.c., con la revocabilità da parte dell'assemblea.

Dunque, diversamente da quanto sembra opinare la difesa dei ricorrenti, non può apoditticamente escludersi la revoca assembleare degli amministratori di s.r.l. sol perché esiste una previsione, tra l'altro di incertissima applicazione, di revoca giudiziale o perché non esiste per le s.r.l. una norma come quella prevista per le s.p.a. dall'art. 2383, comma 3, c.c.

Deve escludersi, infatti, che il silenzio del legislatore possa interpretarsi come assoluta irrevocabilità volontaria degli amministratori.

Nel caso in cui gli amministratori sono stati nominati, come nella specie, con decisione dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 2479, comma 2, n. 2, c.c. deve ritenersi invero che il potere di revocarli spetti agli stessi soci, con le medesime modalità e maggioranze con cui si è proceduto alla loro

elezione. A tale conclusione si giunge non solo e non tanto in forza del principio di libera revocabilità contenuto nel comma 3 dell'art. 2383 c.c., quanto e soprattutto in applicazione delle norme sul mandato a cui il rapporto di amministrazione può, per certi versi, essere ricondotto (cfr. artt. 1723 e 1725 c.c. e art. 2259, comma 2, c.c. che conferma il principio a proposito degli amministratori di società di persone).

Pertanto, la revoca di [redacted] nominato a tempo indeterminato (non con lo statuto, ma) con atto del 14.11.2005 (cfr. visura camerale in atti), trova la sua disciplina nell'art. 1725 c.c., il cui comma 2 prevede che, in assenza di giusta causa, la revoca del mandato a titolo oneroso a tempo indeterminato attribuisce al mandatario (figura la cui somiglianza con quella

R. GIUNTA AMMINISTRATIVA  
14/11/2005



dell'amministratore di società di capitali giustifica l'applicazione analogica a quest'ultimo della relativa disciplina, in assenza di una normativa specifica) il diritto al risarcimento del danno solo in difetto di congruo preavviso.

Sulla questione occorre notare che la giurisprudenza – prima della riforma del 2003 – aveva negato che il diritto al risarcimento dei danni, previsto in favore dell'amministratore di una s.p.a. revocato dall'incarico senza giusta causa dall'art. 2383 c.c., potesse applicarsi indiscriminatamente, nonostante il richiamo già contenuto nell'art. 2487 c.c., agli amministratori di s.r.l. (v. Cass. 9482/1999, seguita da Cass. 3312/2000, secondo cui quel diritto andrebbe inquadrato nel sistema normativo delle s.p.a., che non contempla la nomina di amministratori a tempo indeterminato, la cui possibilità è prevista invece per le s.r.l.).

Deve, pertanto, ritenersi superato anche l'altro argomento posto a fondamento del dedotto motivo di invalidità della delibera di revoca del 30.05.2011: la mancanza di giusta causa, posta peraltro a supporto anche dell'invocato abuso di potere del custode, insussistente nella fattispecie per i motivi tutti appena indicati.

Gli attuali ricorrenti si dolgono (anche) del fatto che l'avviso di convocazione dell'assemblea del 30.05.2011 sarebbe stato ricevuto solo 5 giorni prima, di talché il socio-amministratore [redacted] non avrebbe potuto beneficiare del termine di otto giorni previsto dalla legge. Detto con altre parole i ricorrenti sostengono che l'assemblea della [redacted] non poteva validamente costituirsi per essere l'avviso pervenuto troppo tardi.

Pur dovendosi precisare che la riforma delle società di capitali fa rientrare nell'ambito della nullità della delibera solo casi precisi in cui l'avviso è

Il C.T. [redacted] [redacted]  
[redacted] [redacted]  
[redacted] [redacted]



"mancante", riconducendo invece alla annullabilità le delibere assunte in presenza degli altri vizi della convocazione (cfr. art. 2379 c.c. e Trib. Milano 30.09.2009, n. 11589, in *Giustizia a Milano*, 2009, 11, 79, secondo cui solo nel caso di mancata comunicazione ad alcuni soci dell'avviso di convocazione dell'assemblea consegue la nullità ex art. 2519 e 2379 c.c. delle impugnate delibere), *prima facie* l'assunto dei ricorrenti appare infondato.

Da un lato deve, infatti osservarsi che l'art. 2479 *bis*, comma 1, c.c. prevede che la raccomandata debba essere spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza, non anche che debba essere ricevuta otto giorni prima.

E pur senza voler richiamare quella giurisprudenza (Cass. 3587/1975, in *Giur. comm.* 1976, II, 639) secondo cui la tempestiva spedizione (come nella specie) dell'avviso stabilirebbe "una presunzione *iuris et de iure* di conoscenza da parte del socio degli argomenti che saranno discussi dall'assemblea" (si veda anche Cass. 15672/2007) e, dunque, senza voler

invocare la dottrina prevalente sotto l'abrogato ordinamento, persistente anche dopo la riforma del 2003, secondo cui il legislatore dell'art. 2479 *bis* c.c. "bilanciando l'interesse alla conoscenza dell'assemblea con le esigenze di stabilità delle relative delibere, pare aver avuto a cuore non l'effettiva informazione pre-assembleare dei soci, quanto l'astratta idoneità dei mezzi di convocazione a consentire tale informativa", deve osservarsi che nella

fattispecie in esame la convocazione dell'assemblea del 30.05.2011 risulta conosciuta da [REDACTED] "con anticipo tale da consentirgli sia la materiale partecipazione all'assemblea, sia la diligente attività di documentazione e preparazione per la partecipazione al dibattito" (cfr. Trib. Torino 09.07.1999, in *Giur. it.*, 1999, 2099 e più recentemente Trib. Mantova

IL STUDIO LEGALCRATICO



(4.02.2005, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Considerandosi, infatti, che il tempo normalmente occorrente per il recapito di una raccomandata non dovrebbe superare i due/tre giorni, pare doversi ritenere ampiamente sufficiente il termine minimo di ricevimento di cinque giorni (8-3= 5) prima della riunione (cfr. Trib. Milano 11.01.1979, in *Giur. comm.*, 1979, II, 237).

Quanto alla presunta incompletezza dell'avviso di convocazione (che in ogni caso non dovrebbe costituire motivo di nullità), non si comprende la doglianza dei ricorrenti essendo pacifico che l'avviso di convocazione contiene la dicitura "revoca dell'amministratore per giusta causa" chiara, non ambigua, specifica e non generica (cfr. Cass. 23269/2005). [REDACTED] sapeva, dunque, di cosa si sarebbe discusso all'assemblea del 30.05.2011, che effettivamente – nel pieno rispetto dell'ordine del giorno – ha proceduto a revocarlo dalla carica,

Da ultimo, i ricorrenti ritengono invalida la deliberazione del 30.05.2011 per non aver dato conto della preventiva accettazione da parte del nuovo amministratore, [REDACTED]

Il rilievo è infondato.

La vigente disciplina in materia di nomina degli amministratori delle società di capitali all'art. 2383 c.c. dispone che costoro, una volta nominati, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando, per ciascuno di essi, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

La stessa norma prevede, inoltre, che la pubblicità deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere

REGISTRO  
delle imprese  
del Tribunale di [REDACTED]



di agire da soli o se debbono agire congiuntamente. Ed, infine, previsto che le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al comma 4, della medesima norma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Viceversa, l'articolo in esame nulla dispone in ordine all'accettazione della nomina da parte degli amministratori; vi accenna, infatti, soltanto incidentalmente il successivo art. 2385, comma 1, c.c.

Costituisce opinione pacifica che, essendo l'atto unilaterale di nomina in potere esclusivo della assemblea, per la valida instaurazione del rapporto organico di amministrazione fra la società e l'amministratore neo-nominato non è sufficiente la sola deliberazione di nomina, ma occorre anche la relativa accettazione, quale ulteriore atto unilaterale, "non potendosi ipotizzare che dalla sola nomina possono discendere doveri per un terzo"

(Cass. 6928/2001, che peraltro fa discendere la necessità dell'accettazione anche dall'affermazione della "natura contrattuale" della fonte dei poteri amministrativi).

Dunque, l'accettazione è un atto negoziale distinto dalla nomina, ma, nel contempo, necessario in quanto ne perfeziona l'efficacia permettendole di divenire operativa. Essa, peraltro, non è un atto formale potendosi realizzare mediante qualsiasi comportamento idoneo a manifestare la volontà di assumere la carica, ovvero può desumersi da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina stessa (Cass. 6928/2001).

È indubbio, ancora, che, mentre la delibera di nomina, in quanto espressione della volontà assembleare, è sicuramente atto della società,

D. GIANNI  
CRATICO  
Cass. Civ. I





altrimenti è a dirsi per la dichiarazione di accettazione della carica che è resa da chi non è amministratore.

Come è stato efficacemente rilevato in dottrina, chi la rende, lo fa solo per manifestare la propria volontà, prettamente privata ed individuale, di aderire alla nomina; nel farlo, rassicura i terzi circa il fatto che la volontà sociale di nominarlo si è incontrata con la propria di accettare.

Ne consegue, che la dichiarazione di accettazione non è atto sociale che pertanto (diversamente da quanto mostra di ritenere la difesa dei ricorrenti) rimane valido indipendentemente dalla preventiva accettazione (pur ammessa dalla dottrina) del nominato, che peraltro, nella specie, preventivamente interpellato aveva dato la sua disponibilità confermata dalla successiva accettazione.

L'assenza del *fumus boni iuris* dell'invocata cautela assorbe l'esame del *periculum in mora*.

Nulla per le spese essendosi provveduto in corso di causa.

P.Q.M.

- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.

Napoli, 12 settembre 2011.

Il GIUDICE DESIGNATO  
*Saverio De Matteis*  
(dott. S. De Matteis)

